

UNIONCAF

MODELLO 730/2018 redditi 2017

NOVITÀ 2018

- **PREMI DI RISULTATO – Rigo C4 – punti da 571 a 589 della CU2018** 

Sono stati innalzati i limiti dei premi di risultato assoggettati a tassazione agevolata:

- € **3.000** (codice 1 al punto 571 e/o 581 della CU2018)
- € **4.000** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (codice 2 al punto 571 e/o 581 della CU2018)

In generale l'**imposta sostitutiva** del **10%** è applicata direttamente dal sostituto d'imposta ai lavoratori che nell'anno d'imposta 2016 hanno percepito redditi da lavoro dipendente d'importo **non superiore a € 80.000** (punti 572 e 576 e/o 582 e 586 della CU2018).

Se presenti, i premi di risultato vanno **obbligatoriamente** indicati nel **rigo C4** del 730/2018 per:

- confermare la tassazione operata
- **modificare** la tassazione operata (es. il datore di lavoro ha applicato la tassazione agevolata in mancanza dei requisiti per fruirne – reddito 2016 \geq € 80.000)
- consentire la corretta determinazione del Bonus IRPEF

- **SPESE PER ASILI NIDO – Righi da E8 a E10, codice 33** 

Da quest'anno **non** possono essere portate in detrazione le spese sostenute nel 2017 per le rette relative alla frequenza di asili nido se nello stesso periodo si è fruito del **bonus asili nido**: la detrazione e il bonus sono alternativi.

- **DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE – Sezione II del quadro B** 

Da quest'anno **non** è più necessario riportare gli estremi di registrazione dei contratti di locazione nella Sezione II del quadro B, tranne nel caso in cui l'immobile sia situato in Abruzzo e sia dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

- **LOCAZIONI BREVI E CEDOLARE SECCA** 

Il 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di **locazione breve**, la cui durata non superi i **30 giorni**, stipulati da persone fisiche, compresi comodatari e sublocatori, anche attraverso l'utilizzo di **portali on-line** di intermediazione immobiliare (es. Airbnb).

Il reddito derivante da tali locazioni costituisce:

- reddito fondiario per il **proprietario** dell'immobile e va indicato nel **quadro B**
- reddito diverso per il **sublocatore** o **comodatario** e va indicato nel **quadro D**

È possibile esprimere l'opzione per la **cedolare secca** in sede di dichiarazione.

Se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'utilizzo di **portali on-line** di intermediazione immobiliare, i canoni di locazione sono in alcuni casi assoggettati a una **ritenuta del 21%** e tali intermediari sono tenuti al rilascio dell'apposita **CU2018 – Locazioni Brevi**.

Le ritenute operate, indicate nel **punto 15 della CU2018 – Locazioni Brevi**, devono essere indicate nel **rigo F8** del 730/2018.

- **SPESE SANITARIE PER ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI – Rigo E1**

Per gli anni d'imposta **2017** e **2018**, sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di **alimenti a fini medici speciali** inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

UNIONCAF

- **SPESE DI ISTRUZIONE (NON UNIVERSITARIE) – Righi da E8 a E10, codice 12**

L'importo massimo delle **spese di istruzione** non universitarie (scuole dell'infanzia, primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado) detraibili è stato elevato a **€ 717 per studente**.

- **SPESE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI PER CANONI DI LOCAZIONE – Righi da E8 a E10, codice 18**

Per gli **studenti residenti in zone montane o disagiate**, per gli anni d'imposta **2017 e 2018**, il requisito della **distanza** dell'Università dal Comune di residenza dello studente, previsto per fruire della detrazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della **stessa provincia** (prima: provincia diversa) ed è ridotto a **50 km** (prima: 100 km).

- **SISMA-BONUS ED ECO-BONUS**

Da quest'anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per:

- interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali (SISMA-BONUS)
- interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico (SISMA-BONUS)
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (interventi sull'involucro di parti comuni e interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva - ECO-BONUS).

- **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ**

Da quest'anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato "contributo di solidarietà".